


# Via dalla pazza legge

Moreno Manghi



Il ruolo sempre più importante svolto dagli “esperti” di ogni genere – psichiatri, psicologi, neurologi, sociologi – nelle aule di tribunale e presso i magistrati, è uno dei fenomeni più inquietanti e meno denunciati che si possano osservare. Il giudice si sottrae sempre più davanti al compito di giudicare nel senso proprio del termine e delega la decisione all’esperto. Questa deriva del diritto nello psicologismo coincide con una delegittimazione dell’insieme dei principi di giustizia e delle finzioni giuridiche, a profitto di una normalizzazione dei costumi falsamente fondata sulle conoscenze specialistiche delle scienze umane.

Jean-Claude Guillebaud, *La tyrannie du plaisir*, Seuil, Paris 1998, p. 320.

Riproduciamo, per gentile concessione dell'Autore, i primi quattro saggi del primo capitolo - "Via dalla pazza legge" - di *Psicanalisi senza cura. Atto psicanalitico e atto terapeutico*, Polimnia Digital Editions, Sacile 2021, pp. 23-53.

## 1. Un esempio di degenerazione del diritto: la “legge Ossicini”

In realtà, tutti gli analisti italiani avrebbero dovuto, prima dell’approvazione della legge 56, opporsi esplicitamente e coralmemente non solo all’inclusione della psicanalisi fra le psicoterapie sanitarie – cosa che in realtà non fu fatta dal Parlamento, anche se ora viene fatta dai Giudici –, ma anche all’idea, che sta alla base della legge 56, che la psicoterapia in generale possa essere ritenuta una cura sanitaria.

Ettore Perrella *Psicanalisi e diritto*<sup>1</sup>

Non condivido la posizione di quegli psicanalisti che muovono alla “legge Ossicini”<sup>2</sup> l’obiezione di essere eticamente ingiusta nei confronti della psicanalisi: questa critica sposa l’argomentazione giurisprudenzialistica – non c’è diritto senza giustizia – mentre ci sembra molto più feconda quella giuspositivistica, secondo cui è bene tenere rigorosamente separato il diritto dalla morale e dall’etica.

Uguualmente, non condivido la posizione di quegli psicanalisti che si battono contro l’applicazione “estensiva” della legge Ossicini alla psicanalisi e vorrebbero limitarla alla sola psicoterapia. All’affermazione che la legge non *deve* includere la psicanalisi, rispondo: la legge non *può* regolamentare l’esercizio della psicoterapia.

<sup>1</sup> Edizioni ETS, collana Communitas, Pisa 2018, p. 209.

<sup>2</sup> D’ora in avanti, per brevità, preferirò la dizione “legge Ossicini” a quella di “legge n. 56 del 18 febbraio 1989 sull’ordinamento della professione di psicologo e la regolamentazione dell’esercizio della psicoterapia”, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 feb. 1989, n. 46.

Considero disgiuntiva (ma non oppositiva) la “e” di “psicanalisi e diritto”, in base all’assunto di Giacomo Contri<sup>3</sup> secondo cui l’opera di Freud può essere considerata la giurisprudenza di uno *jus* individuale, un *primo* diritto naturale *positivo*, cioè posto<sup>4</sup>, distinto ma non contrapposto a un *secondo* diritto giuridico-statuale.

Per “primo diritto” intendo tutti quegli atti normativi non proibiti con cui da sempre i soggetti regolano *motu proprio* i loro rapporti sociali, autonomamente e indipendentemente dal diritto statale, secondo iniziative personali, tradizioni, costumi, *mœurs*; mi riferisco a tutte quelle norme che uno Jean Carbonnier ha raggruppato sotto il termine di “non-diritto”, ambiti sociali altrettanto capaci di regolazione normativa che coabitano pacificamente col diritto dello Stato<sup>5</sup>. Vedremo che la psicoterapia rientra nel “primo diritto” perché è solo *un caso particolare della vita relazionale quotidiana e non ha niente a che fare con la medicina*. Qualsiasi discorso sulla psicoterapia (e sulla psicanalisi) non è prerogativa di “esperti” che vantano speciali competenze tecniche, ma appartiene di diritto a tutti.

Perché sostengo che il diritto non *può* regolamentare la psicoterapia?

Per rispondere, dobbiamo cominciare col chiederci: esiste *la* psicoterapia allo stesso modo in cui esiste *la* medicina? E se sì, in base a quali criteri?

Il criterio discriminante non può certo limitarsi all’iter istituzionale (la laurea, il corso di specializzazione, ecc.) prescritto per il suo esercizio, che può essere una condizione necessaria ma non sufficiente; occorre infatti dimostrare che le cure psicoterapeutiche siano

<sup>3</sup> L’insegnamento di Contri, di cui sono stato allievo per svariati anni, a cui qui mi riferisco in particolare, copre un decennio che comincia con *Leggi. Ambiti e ragioni dell’inconscio*, Jaca Book Milano 1989 e *La questione laica. Ragione legislativa freudiana e ordini civili*, Sic ed., Milano 1990, per finire con la seconda edizione della sua opera omnia, *Il pensiero di natura*, Sic, Milano 1998 e *Libertà di psicologia. Costituzione e incostituzionalità. Psicologia. “Psicoterapia”. Psicoanalisi*, Sic Edizioni, Milano 1999, a cui deve aggiungersi almeno *La fuorilegge. La 56/89 o “legge Ossicini” il reato di lesa diritto*, Sic, Milano 2011.

<sup>4</sup> Sta in ciò la differenza fondamentale rispetto al giusnaturalismo.

<sup>5</sup> Cfr. il cap. III “Oltre l’impasse della *Laienanalyse*: la nozione di ‘non-diritto’”.

equiparabili a degli “atti tipici della professione medica”.

S’impone allora una seconda domanda: che cosa rende un intervento psicoterapico equiparabile a un “tipico atto della professione medica”, che in quanto tale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute?

Applichiamo la stessa domanda alla medicina: che cosa distingue tutte quelle pratiche terapeutiche che rientrano nella medicina accademica, o “medicina di Stato”, dalle cosiddette “medicine alternative”? Questa domanda, come osserva il *Dizionario di storia della salute*, presuppone una definizione di “medicina alternativa”:

La definizione di “medicine alternative” è prettamente giornalistica e appare largamente insoddisfacente dal punto di vista della storia della scienza e della storia della medicina. Più utile è quella di “medicine non scientifiche”, giacché omeopatia, agopuntura, auricoloterapia, fitoterapia, riflessoterapia, iridologia, aromaterapia e quant’altre discipline esoteriche vengono oggi praticate al fine di curare manifestazioni morbose, *hanno tutte in comune il fatto di non possedere basi scientifiche* (vedi ciarlatano; guaritore)<sup>6</sup>.

L’inconsistenza scientifica delle cosiddette “medicine alternative” è dovuta all’impossibilità di sottoporre al criterio della falsificazione i loro enunciati, di non procedere sulla base di ipotesi teoriche confutabili, o della statistica, e tanto meno esse sono in grado di rendere prevedibile e ripetibile l’azione terapeutica che il medico può esercitare sul paziente (predittività<sup>7</sup>).

Se dunque disponiamo di un criterio *epistemologico*<sup>8</sup> comune che permette di riunire *le* (plurale) medicine *nella* (singolare) Medicina

<sup>6</sup> *Dizionario di storia della salute*, a cura di Giorgio Cosmacini, Giuseppe Gaudenzi, Roberto Satolli, Einaudi, Torino 1996 (corsivi miei). Si noti che il rinvio alle voci “ciarlatano; guaritore” non connota chi imbrogliava o truffava deliberatamente, ma chi pratica al di fuori della medicina scientifica.

<sup>7</sup> Teoria, concetto, fatto, i cui elementi noti rendono possibile prevederne gli sviluppi futuri.

<sup>8</sup> L’epistemologia (dal greco ἐπιστήμη, epistēmè, “conoscenza certa” ossia “scienza” e λόγος, logos, “discorso”) è quella branca della filosofia che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza scientifica, e dei metodi per raggiungere tale conoscenza.

di Stato, possiamo dire altrettanto per la psicoterapia? Qual è il criterio epistemologico che permette di sussumere e unificare giuridicamente le psicoterapie nella categoria “la” psicoterapia?

*Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*<sup>9</sup>, scritto da Sadi Marhaba e Maria Armezzani (rispettivamente professore ordinario e professore associato di Psicologia generale all’Università di Padova), è stato un libro precorritore (il suo progetto iniziale risale al 1983 e la legge Ossicini è stata approvata l’anno successivo alla sua pubblicazione) e coraggioso (le sue conclusioni, formulate *ex-cathedra* da un noto e apprezzato epistemologo della psicologia e della psicoterapia, hanno destato scandalo, *in primis* allo stesso autore<sup>10</sup>).

Il libro è il frutto di una ricerca che si proponeva di mettere a confronto, attraverso un questionario di venti domande rivolte ai “nomi più rappresentativi”, venticinque tra le “più importanti scuole di psicoterapia”.

Lo scopo dell’indagine epistemologica svolta sulle principali scuole psicoterapiche era proprio di dare una risposta alla nostra domanda cruciale.

Non è inutile elencarle: analisi transazionale, bioenergetica, biofeedback, ipnositerapia, logoterapia, psichiatria, psicanalisi, psicanalisi a indirizzo kleiniano, psicanalisi a indirizzo lacaniano, psicodramma, psicologia analitica (jungiana), psicologia individuale (adleriana), psicologia umanistica, psicosintesi, psicoterapia breve, psicoterapia cognitiva, psicoterapia comportamentale, psicoterapia costruttivista, psicoterapia sessuale, terapia della *Gestalt*, terapia razionale emotiva, training autogeno, psicoterapia della famiglia, psicoterapie nei servizi pubblici, psicoterapia rogersiana.

<sup>9</sup> Assaad (Sadi) Marhaba e Maria Armezzani *Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapici in Italia: confronto e analisi*, Liviana ed., Padova 1988. Il prof. Marhaba mi ha gentilmente concesso di pubblicare on line la sua importante introduzione: “[Riflessioni di un non-psicoterapeuta sulla psicoterapia](#)”.

<sup>10</sup> A cui non mancava la consapevolezza delle ardite conclusioni del suo lavoro che, mettendo le mani avanti, definisce “mistiche”: «Mi rendo conto che quest’ipotesi rimane difficile da accettare, soprattutto per il carattere estremo e persino paradossale delle sue implicazioni».

Che cosa accomuna tutte queste scuole per giustificare l'esistenza della categoria "la" psicoterapia? Niente. Non esiste infatti (è il responso del libro) alcun criterio epistemologico che sia stato finora in grado di unificare – nemmeno a livello dei cosiddetti "contenuti minimi" – le psicoterapie esaminate. Ciascuna di esse è in disaccordo con le altre su tutto: teoria della malattia e dell'eziologia, nosografia, diagnosi, teoria del sintomo, concetto di trattabilità, criterio o giudizio di guarigione, tecnica, training o formazione, ecc.<sup>11</sup> Il libro chiarisce inoltre che la separazione tra psicoterapie e psicologia<sup>12</sup> è un arbitrio basato sulla supposizione che le psicoterapie possano esistere in quanto tali, come mere *tecniche* acefale, senza fondarsi sulle rispettive psicologie di cui non sono che le applicazioni.

Ci troviamo così di fronte a un paradosso: *de facto*, "la" psicoterapia non esiste (la stessa legge Ossicini, all'art. 3, la lascia indefinita, limitandosi a definire le condizioni del suo esercizio<sup>13</sup>), pur esistendo *de jure*. In altri termini, siamo in presenza di una norma giuridica senza fattispecie.

<sup>11</sup> A distanza di 25 anni, nel 2012 ho chiesto al prof. Marhaba se il suo punto di vista fosse cambiato. Ecco la sua risposta: «Soprattutto, oggi non potrei cambiare la riflessione sulla reciproca separatezza e inconciliabilità fra i diversi orientamenti psicoterapici, sulla loro disorientante "coesistenza parallela". È vero che in questi ultimi 25 anni ci sono stati tentativi di integrazione, ma c'erano stati anche in passato e sono serviti solo a far risaltare l'inevitabile separatezza e inconciliabilità». Cfr. "[Riflessioni di un non-psicoterapeuta sulla psicoterapia](#)" (1988), preceduto da "Brevi riflessioni di oggi su riflessioni di 25 anni fa" (2012), cit.

<sup>12</sup> Proprio come per "la" psicoterapia, anche per "la" psicologia non esiste un minimo comune denominatore: Sadi Marhaba, in *Antinomie epistemologiche nella psicologia contemporanea*, Giunti, Firenze 1976, cita una trentina di psicologie – anch'esse in disaccordo su tutto – tra le più importanti. Quando si parla "della" psicologia e "dello" psicologo, senza altra specificazione, dovremmo sempre precisare: quale? A meno che "lo" psicologo non sia il laureato in Psicologia.

<sup>13</sup> «L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica».

Psicologi, psicoterapeuti, psicanalisti, ha osservato Contri, «hanno in comune il fatto di fare, o non fare, qualcosa che per definizione non è inscrivibile in alcun quadro professionale giuridicamente configurato e configurabile: e proprio perché non lo è, non perché non lo è ancora»<sup>14</sup>.

È la conclusione cui arriva anche Sadi Marhaba alla fine della sua ricerca, quando constata che se esiste un comune denominatore che può unificare le psicoterapie, esso non è epistemologico ma nomologico: la «dimensione (o tensione) etica [come] fattore unificante (se non addirittura l'unico) fra i diversi orientamenti e le diverse interpretazioni della psicoterapia». Si tratta di un fattore «così importante da vincere il confronto con la competenza professionale».

L'autore, che aveva esordito lamentando un “vuoto legislativo” riguardo alla professione di psicoterapeuta, finisce per convincersi che «qualsiasi persona dotata di tensione etica in grado molto elevato è necessariamente un buon psicoterapeuta». E conclude: «*la psicoterapia è solo un caso particolare della vita relazionale quotidiana*, mentre molti vorrebbero che la vita relazionale quotidiana fosse del tutto estranea alle specifiche modalità relazionali concettualizzate all'interno del loro orientamento psicoterapico, o addirittura obbedisse a queste ultime» (corsivi nostri).

*Postilla: assurdità di una psicoterapia “scientifica”*

Il *Dizionario di storia della salute* alla voce “psicoterapia” riporta: «Si intende per psicoterapia una congerie di tecniche di cura dei disturbi psichici basate sulla comunicazione interpersonale che intercorre tra paziente e terapeuta».

Si sarà già compreso che il *Dizionario* è pervaso da quello spirito razionalista che tende a rifiutare (e larvamente a disprezzare: “congerie”) tutto ciò che non è “scientifico”. La sua conclusione non ha pertanto niente di sorprendente: «Gran parte del potere terapeutico

<sup>14</sup> G. Contri, “I nuovi bari ‘dopo’ la psicanalisi”, in *Scienza Esperienza*, n. 24, 1985, pp. 37-38.

[http://www.operaomniagiacomcontri.it/wp-content/uploads/1985\\_SCES\\_GBC3.pdf](http://www.operaomniagiacomcontri.it/wp-content/uploads/1985_SCES_GBC3.pdf).

della psicoterapia è sempre risieduta nell'autorità della figura del medico e nella *suggestione* che questi è in grado di esercitare sul malato».

In simili affermazioni s'insinua il più tenace fantasma degli spiriti razionalisti: tutto ciò che non è Scienza può essere solo ciarlataneria. Se però andiamo al di là del tono di scherno, esse rivelano che *l'efficacia della psicoterapia dipende proprio dalla capacità di influenzare con le parole un soggetto*<sup>15</sup>, e non da metodi scientifici che sono senza parola e senza linguaggio.

Non per questo ci lasceremo sviare dalla nozione tendenziosa di "suggestione", perché è del *transfert* che si tratta, ossia di ciò che storicamente nasce proprio dalla rottura di Freud con la suggestione e l'ipnosi, di cui peraltro sappiamo tuttora ben poco<sup>16</sup>. La grande varietà delle "tecniche psicoterapiche" è la grande varietà dei modi di saperci fare con il *transfert*, tanto più efficaci quanto più il terapeuta è dotato di quel "prerequisito imponderabile" che Sadi Marhaba chiama "tensione etica".

D'altra parte, una "psicoterapia *scientifica*" è una *contradictio in adiecto*: la psicoterapia, infatti, non ha certo il compito di prevedere (o rendere prevedibili) le reazioni di un soggetto ma piuttosto di aiutarlo a (ri)conquistare quell'imprevedibilità su cui si fonda la sua libertà e singolarità.

Ecco perché non solo le psicoterapie mancano di un criterio epistemologico che ne comprovi la validità scientifica, ma è *proprio in ragione di tale mancanza che possono esercitare la loro azione terapeutica*.

<sup>15</sup> Si ammetterà che "influenzare con le parole un soggetto" non significa necessariamente suggestionarlo, soggiogarlo, plagiare, magnetizzarlo, ma semplicemente... *parlargli*. La parola analitica, come la poesia, come ogni parola viva, influenza un soggetto per il solo fatto di trascendere la sua coscienza e ciò che sa, e rivolgersi a ciò che di sé stesso non *conosce* ma che quella parola può fargli *riconoscere*.

<sup>16</sup> Un'epistemologa rinomata come Isabelle Stengers ha richiamato l'attenzione su questo punto; cfr. AA.VV., *Importance de l'hypnose*, Les empêcheurs de penser en rond, Synthélabo, Paris 1993.



## 2. Di che cosa è il sintomo la legge Ossicini?

È sorprendente quanto poco rispetto si abbia, in fondo, per un fatto psichico!

S. Freud, *Introduzione alla psicoanalisi* (prima serie di lezioni)

Di che cosa è il sintomo quella “degenerazione antiggiuridica del diritto” (che va ben oltre un vizio di forma<sup>2</sup>), di nome “legge Ossicini”? A distanza di trent’anni dalla sua promulgazione, ecco un sobrio bilancio dei suoi effetti: vigilanza sistematica degli Ordini degli psicologi sugli “abusi di professione” (equiparati, secondo un curioso fantasma che ossessiona gli Ordini, a degli abusi sessuali<sup>3</sup>), incitamento alla delazione come a un proprio dovere, denunce e sentenze di condanna celebrate come trionfi<sup>4</sup>, proliferazione delle più fantasiose “specializzazioni psicologiche” (l’ultimo arrivato è lo “psicologo digitale”), aumento del numero degli psicologi (pari a un terzo di quello di tutta Europa) in proporzione di uno per 500 abitanti e di uno psicoterapeuta per 600 (cifra che si dimezza nelle

<sup>1</sup> S. Freud, *Introduzione alla psicoanalisi. Prima serie di lezioni* (1915-16), Universale Bollati Boringhieri, Torino 1969, p. 47.

<sup>2</sup> Si veda, riprodotto in appendice a questo capitolo, il *Parere pro veritate sull’applicazione della legge 56 del 1989* del prof. Francesco Galgano.

<sup>3</sup> «In occasione del 27-anniversario [!] della Lg. 56/89», è stato aperto uno «Sportello di Consulenza Legale Gratuito per Vittime di Abuso di Professione Psicologica», che viene presentato come «una iniziativa unica in Italia». Esso si rivolge «a tutti quei cittadini che *sospettano* (corsivo ns.) di aver subito un esercizio abusivo di professione psicologica». <https://nicolapiccinini.it/sportello-di-consulenza-legale-gratuito-per-vittime-di-abuso-di-professione-psicologica/2016/02/>.

<sup>4</sup> <https://docplayer.it/10058577-Sentenza-contro-l-abuso-della-professione-di-psicologo.html>.

grandi metropoli), trasformazione illegittima e totalmente infondata della psicoterapia in un atto medico, controllo capillare dei bambini devastati da diagnosi grottesche, barbarie culturale e linguistica, riduzione della psicanalisi a psicoterapia... Ma se ci limitassimo a questo inventario mancheremmo la questione cruciale: l'autorizzazione per alcuni e la proibizione per tutti gli altri a compiere atti che finora non sono mai stati senza diritto.

Di colpo, quegli atti che tutti pratichiamo da sempre nell'ambito delle comuni relazioni sociali, sono stati proibiti alla maggior parte dei cittadini e trasformati in "atti tipici" della professione di psicologo. Così il "parlare insieme", cioè il *colloquio*<sup>5</sup> – che uno Stefano Guazzo chiamava "la civil conversazione" (1574)<sup>6</sup> – è stato decretato per legge un atto medico, e trasformato in un metodo<sup>7</sup>. Ma se il colloquio è un *metodo*, allora non può esserci nessun colloquio, dato che uno dei due interlocutori si esclude *a priori* dal colloquio – ridotto a una finta – per esaminare, valutare, analizzare l'altro interlocutore, che è ridotto a un *oggetto* (di studio, di valutazione, ecc.).

Nel 2009, è stata emessa dal Tribunale di Ravenna una "sentenza definitiva" per abuso di professione di psicologo contro una naturopata che praticava il counseling senza sapere che il "metodo del colloquio", in quanto «mira alla promozione e al mantenimento del benessere psichico» e «alla conoscenza dei processi mentali», è riservato per legge allo psicologo e pertanto rientra negli "atti tipici" della sua professione<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Vediamone l'etimologia: colloquio, dal lat. colloquū(m), deriv. di collōqui 'parlare insieme', comp. di cūm 'con' e lōqui 'parlare'.

<sup>6</sup> S. Guazzo, *La civil conversazione*, a cura di A. Quondam, Panini, Modena 1993.

<sup>7</sup> «Ne può ritenersi che il *metodo* "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica». Così si è espressa la Corte di Cassazione in una nota condanna per «prestazione abusiva della professione di psicologo e psicoterapeuta» (cfr. il cap. I.3. "Su una sentenza di condanna...").

<sup>8</sup> Il professor Eugenio Calvi, nella veste di perito della parte civile (nella specie l'Ordine degli psicologi dell'Emilia-Romagna), precisa in un'intervista: «Era necessario chiarire innanzi tutto che l'ambito di competenze dello psicologo non si esaurisce nella psicoterapia. [...] Dunque andava messo in evidenza che lo psicologo

In uno dei tanti documenti reperibili su internet dove si esulta per questa sentenza<sup>9</sup>, si sottolinea che la sua novità consiste nel fatto che gli atti tipici dello psicologo «adesso comprendono tra l'altro un intervento interpretativo o direttivo che miri ad analizzare e intervenire sulle dinamiche psichiche».

Così, dopo il colloquio, dopo «i comportamenti mirati alla promozione e mantenimento di stati di benessere psichico», dopo il «sostegno psicologico», anche l'interpretazione – prerogativa che appartiene a tutti e non in particolare allo psicologo (o allo psicanalista) – ricade entro la legge 56/89 come “atto tipico” che può essere “soministrato” solo da chi è professionalmente abilitato.

Reagendo alla condanna summenzionata, un sito di counseling ha obiettato: «Vogliamo accusare di usurpazioni di titoli tutti i sacerdoti che da duemila anni consigliano i loro parrocchiani?»<sup>10</sup>. La risposta, davvero incredibile, è stata che «un consiglio non è un'attività psicologica vera e propria». Solo quest'ultima, che rimane indefinita (e ci piacerebbe proprio conoscere il criterio di distinzione tra attività psicologica e non psicologica), rientra negli “atti tipici” della professione di psicologo. Come a dire che l'“attività psicologica” oggi compete *per legge* unicamente allo psicologo!

Come abbiamo potuto lasciarci sequestrare la psicologia, come se non fosse (secondo la forma del dizionario) il nostro stesso “modo di pensare”, ma una disciplina universitaria che è prerogativa di “dottori”?

È sorprendente quanto poco rispetto si abbia, in fondo – esclama Freud (riferendosi ai lapsus) – per i nostri “atti psichici”, ossia per la nostra psicologia! Ma oggi possiamo dire: è sorprendente il nostro

non è solo colui che “cura”, ma, pur rimanendo nell'ambito clinico, è anche quello che si occupa del mantenimento del benessere psichico, tanto che esiste, ormai da qualche decennio, la “psicologia della salute”. Dunque, si può commettere abuso della professione di psicologo anche non facendo della psicoterapia e non occupandosi dell'eliminazione o attenuazione di quadri patologici, ovvero ponendo in essere comportamenti mirati alla promozione e mantenimento di stati di benessere psichico».

<sup>9</sup><https://docplayer.it/10058577-Sentenza-contro-l-abuso-della-professione-di-psicologo.html>.

<sup>10</sup><https://www.solaris.it/index.php/counseling-e-psicologia/>.

desiderio di avere dei padroni della nostra psicologia! Perché sappiamo bene che non ci sono, né possono esserci degli atti *psichici* riservati per legge a qualcuno in particolare come suoi “atti tipici”, compresa la diagnosi, la somministrazione di test psicologici, l’interpretazione, l’indagine sui processi mentali e tutti quegli «interventi finalizzati a modificare la sfera psichica del soggetto».

Questi atti psichici sono da sempre i normali atti psichici che tutti pratichiamo comunemente e continuamente, perfino da bambini, anche se li designiamo popolarmente con altri nomi.

“Diagnosi”, vale per “giudizio”, “discernimento”.

“Somministrare test psicologici” vale per “tastare il polso”, “prendere le misure”, “vedere di che pasta è fatto” qualcuno: lo facciamo tutti, specialmente con chi non conosciamo.

“Interpretare” vale per “interpretare”: lo si è sempre fatto, ed è impossibile non farlo, perché è la stessa natura del linguaggio a esigerlo.

“L’indagine sui processi mentali” vale per “cercare di conoscere una persona”, se è davvero quel che sembra, se è buona o cattiva, amabile o odiosa, generosa o avara, affidabile o infida, ottusa o intelligente, ecc.

In quanto agli “interventi finalizzati a modificare la sfera psichica del soggetto”: chi si accontenta di prendere gli altri così come sono, senza cercare in tutti i modi di “modificarli” e di portarli dalla propria parte? Perché apriamo bocca se non per “modificare la sfera psichica” di chi ci ascolta?

Il fatto che questi atti siano oggi riservati per legge a una categoria professionale, oltrepassa ogni limite del grottesco<sup>11</sup>.

Per convincersene, si legga *Il piccolo libro dell’ikigai*<sup>12</sup>. L’autore, Ken Mogi, è al di sopra di ogni sospetto: un rinomato neuroscienziato giapponese, ricercatore ai Sony Computer Science Laboratories i cui libri “hanno venduto quasi un milione di copie”.

<sup>11</sup> La sentenza n. 39339 della Cassazione penale depositata il 22 agosto 2017, stabilisce che il reato di abuso prescinde dall’utilizzo di “tecniche psicologiche”: basta che il fine dell’attività prestata sia di «incidere sulla sfera psichica del soggetto». Per riuscire in una simile impresa, dovremmo diventare tutti afasici.

<sup>12</sup> Ken Mogi, *Il piccolo libro dell’ikigai*, trad. di A. Rusconi, Einaudi, Torino 2018.

L' *ikigai*, «la via giapponese alla felicità» (questo il sottotitolo del libro), non è altro che una psicoterapia per ottenere il “benessere fisico e mentale”, praticata quotidianamente da gran parte della popolazione nipponica, e per la precisione una psicoterapia cognitivo-comportamentale i cui effetti il nostro neuroscienziato non manca di mettere in relazione con le funzionalità del sistema nervoso.

Ecco i “cinque pilastri” su cui si basa:

- 1) Cominciare in piccolo.
- 2) Dimenticarsi di sé.
- 3) Armonia e sostenibilità.
- 4) La gioia per le piccole cose.
- 5) Stare nel qui e ora.

L' *ikigay*, che «non ha nulla di esoterico», è «qualcosa di prezioso e semplice, sfuggente e misterioso: la forza che ci fa alzare dal letto la mattina, che ci fa amare ciò che facciamo, che ci fa sentire in armonia col fluire del tempo». Non per questo siamo sfiorati dall'idea grottesca di istituire un ordine professionale dei “competenti autorizzati in *ikigay*”, così da includere i “cinque pilastri” dell' *ikigay* in una lista degli atti tipici di una professione, dopo che la popolazione giapponese ne è stata espropriata.

Ci siamo ormai da tempo consegnati in ostaggio ai teologi della competenza, per cui non esiste aspetto delle relazioni umane che non debba essere affidato a degli esperti preposti al controllo generalizzato delle condotte<sup>13</sup>. Questi “esperti” hanno il compito – politico: lo sappiano o no – di disabilitare la gente, impedendole di prendere decisioni e iniziative o di coltivare dubbi e indecisioni per proprio conto, producendo e diffondendo su scala mondiale quella che Freud chiamava “miseria psicologica della massa”.

Oggi gli Ordini professionali non sono più semplicemente un'istituzione di diritto pubblico che autorizza coloro che ne hanno titolo

<sup>13</sup> «Abbiamo degli esperti che ci insegnano come allevare i figli, come educarli, come essere amabili, come fare l'amore, come influenzare la gente, come avere amici. Non esiste aspetto delle relazioni umane che non sia stato tecnicizzato e, quindi, affidato a un controllo di esperti», scrive Neil Postman, in *Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia*, tr. di M. Lombardi, Bollati Boringhieri, Torino 1993.

a risolvere dei “problemi”, ma hanno imposto una dipendenza – ormai percepita come naturale – dell’individuo disabilitato nei confronti dell’inderogabile ricorso all’esperto che gli fornisce le “soluzioni” *ad hoc*.

Il colmo è raggiunto quando la gente non è più semplicemente indotta a rivolgersi all’esperto di turno, potendo ancora scegliere di non farlo; il diritto tende infatti sempre più a disabilitare per legge tutte le competenze individuali e a rendere *cogente* la domanda al professionista abilitato. Una situazione che ormai riguarda perfino il giudice, che nulla osa più decidere senza la perizia dell’esperto.

È in corso la colonizzazione di ogni “sfera” della vita sociale da parte di un’oscura e indefinita “Psicologia” (i cui “settori e ambiti” sono ormai centinaia), in collusione con un oscuro e indefinito “Diritto”, che scinde ogni nostro atto psichico nel suo doppio psicologico (non la salute, ma la “psicologia della salute”, non il piacere di giocare ma la ludoterapia, non il piacere di accarezzare un animale ma la “pet therapy”, non il piacere di un bagno ma l’idroterapia...), sottoponendolo al controllo di “esperti”

Questo scoppiamento è denunciato con umorismo in un vecchio film di Ernst Lubitsch, *Scrivimi fermo posta* (1940), nella sorpresa di una ragazza (Margaret Sullavan) che scopre all’improvviso di essere innamorata proprio dell’uomo (James Stewart) che finora ha considerato meschino, petulante, sgradevole e insopportabile: «*Psicologicamente sono confusa; personalmente non lo sono affatto!*».

*Appendice: un nuovo psico-colonialismo o il raddoppiamento della vita psichica in psicologia della vita psichica*

- Psicologia sperimentale: comprende l’ambito della ricerca di base e applicata, le Neuroscienze, la Psicometria e gli studi sulla struttura e le funzioni della personalità.

- Psicologia clinica: comprende aree importanti quali la Psicologia ospedaliera, la Psicodiagnostica, la Neuropsicologia clinica, la Psicologia delle disabilità e della riabilitazione, la Psicologia delle dipendenze patologiche e soprattutto la Psicoterapia.

- Psicologia sociale applicata: comprende ad esempio la Psicologia della

salute, la Psicologia di comunità, la Psicologia dell'anziano, la Psicologia della interculturalità (tutti settori in grande espansione) ed altri ancora.

- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni: comprende a sua volta la Psicologia delle risorse umane, la Psicologia del lavoro, la Psicologia dell'organizzazione, la Psicologia dell'orientamento professionale, la Psicologia della formazione professionale, la Psicologia del marketing e della comunicazione pubblicitaria, la Psicologia ergonomica.

- Psicologia dello sviluppo e dell'educazione: in questa macro-area sono compresi settori importanti quali la Psicologia dello sviluppo, la Psicologia dell'adolescenza, la Psicologia dell'educazione, la Psicologia scolastica, la Psicologia della formazione, la Psicologia dell'apprendimento, la Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale.

- Psicologia giuridica e forense: si occupa di adozioni e affidi minorili, separazioni, divorzi, consulenze e perizie per i Tribunali anche in relazione ad eventuali abusi e maltrattamenti.

- Psicologia penitenziaria e criminologia: più mirata sugli interventi nelle carceri e nelle case di detenzione.

- Psicologia della religione: si occupa dei sentimenti e dei vissuti religiosi delle persone.

- Psicologia militare: molto sviluppata in altri Paesi, ora in espansione anche da noi soprattutto per i militari coinvolti in missioni di "peace keeping" ("mantenimento della pace").

- Psicologia viaria: impegnata in ricerche sulla percezione, sull'attenzione e sulla prevenzione degli incidenti stradali.

- Psicologia delle emergenze: si occupa di interventi per l'elaborazione del lutto e per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress di vittime e soccorritori nelle emergenze individuali e collettive.

- Psicologia dello sport: a favore di atleti che praticano attività individuali o di squadra e per le Società Sportive<sup>14</sup>.

- [Aggiungiamo l'ultima arrivata: la "psicologia digitale"; cfr. S. Barbato, L. Di Natale, *Fondamenti di psicologia digitale*, Alpes Edizioni, Roma 2018].

<sup>14</sup> Fonte: <https://www.consultorioantera.it/approfondimenti/lo-psicologo/settori-e-ambiti-della-psicologia.html>.

### 3. Su una sentenza di condanna per abuso della professione di psicoterapeuta

(Vano) appello per impedire che per il diritto tale sentenza non stabilisca, nel silenzio e nell'indifferenza, un precedente

Mi propongo di confutare una sentenza di condanna per abuso della professione di psicoterapeuta emessa dalla Corte Suprema di Cassazione nei confronti di uno psicanalista che «anche alla luce di autorevoli interpretazioni della materia in oggetto, poteva dirsi ragionevolmente portatore della tranquilla convinzione di porre in essere un'attività lecita e di non esercitare abusivamente la professione di psicologo né l'attività di psicoterapeuta»<sup>1</sup>.

Preciso che l'imputato non si è mai millantato, per iscritto o per voce o con qualsiasi altro mezzo, "psicoterapeuta", e che non sono stati menzionati reati di altro ordine a suo carico.

In particolare, mi occuperò di confutare specificamente quanto affermato nei seguenti passi:

1. *«L'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale».*

Da nessuna parte il testo della legge 56/1989 ("legge Ossicini") menziona la psicanalisi.

<sup>1</sup> La sentenza è riprodotta integralmente in appendice al presente scritto. L'iter è il seguente: il Tribunale di [OMISSIS] assolve in primo grado l'imputato dall'accusa di abuso di professione psicoterapeutica, perché il fatto non sussiste; in secondo grado, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma del giudizio assolutorio di primo grado, condanna l'imputato; quest'ultimo impugna la sentenza e fa ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e conferma la condanna di secondo grado.



Due le conseguenze:

a. l'inclusione "implicita" o "tacita" della psicanalisi tra le psicoterapie regolamentate giuridicamente è un arbitrio che si basa su una mera supposizione: un testo di legge è fatto proprio per rendere esplicita e senza ambiguità la legge promulgata, e non per sottacere, sottintendere e dare per implicito o scontato.

Il Giudice, invece di riconoscere, là dove la legge non prescrive, la libertà individuale e soggettiva, ha riempito il vuoto lasciato dal legislatore, legiferato al suo posto. Si tratta di un reato che può configurarsi, secondo il diritto italiano, come "vizio di violazione di legge" (art. 360 n. 3 c.p.c.): nel senso della sua mancata applicazione e della sua falsa applicazione;

b. il *fatto* che la quasi totalità degli psicanalisti e delle scuole psicanalitiche abbiano richiesto l'abilitazione all'esercizio e alla formazione della psicoterapia è da imputare a una loro peculiare *scelta*.

Questa scelta, anche nel caso fosse attuata dalla *totalità* degli psicanalisti, non solo non costituisce la prova che la psicanalisi sia una psicoterapia, o "anche" una psicoterapia, ma lascia immutato il testo di legge, almeno fino a quando la parola "psicanalisi" non vi sarà esplicitamente menzionata. Fino a quel momento l'accusa di "abuso della professione di psicoterapeuta" deve essere suffragata dalle *prove* che l'accusato si è, per iscritto o per voce o con qualsiasi altro mezzo, millantato "psicoterapeuta" o "psicologo" senza averne i titoli, poiché in questo, e solo in questo, consiste il reato di abuso di professione<sup>2</sup>.

Nel caso l'imputazione riguardi uno psicanalista, e non si forniscano prove in merito al suddetto abuso, si dovrà *dimostrare* (e non

<sup>2</sup> La sentenza n. 39339 della Cassazione penale del 22 agosto 2017 aggrava le cose: «Non è necessario che il soggetto non qualificato si avvalga delle metodologie proprie della professione psicoterapeutica, ma è sufficiente che la sua azione incida sulla sfera psichica del paziente con lo scopo di indurne una modificazione che potrebbe risultare dannosa». Come già osservato, il fatto che la "modificazione potrebbe risultare dannosa" è inessenziale; anche nel caso sia benefica si incorre nel reato di abuso di professione psicologica, come ha preteso e ottenuto Calvi.

dare per sottinteso), sulla base di argomentazioni, tesi, documentazioni, testimonianze autorevoli, che la psicanalisi è *senza alcun dubbio* una psicoterapia. Che un tale dibattito possa svolgersi oggi in un'aula di tribunale, e non nei luoghi tradizionalmente deputati ai dibattiti culturali, getta già di per sé un'ombra inquietante sia sulla legge Ossicini, sia sul silenzio e l'indifferenza dell'*intelligenza* italiana. La psicanalisi non può essere ridotta a un affare di ordini professionali, ma è responsabilità di tutti, anche quando sono gli psicanalisti a tradirla e a troncare ogni legame con la *Kultur*.

2. «*Ciò posto, la psicanalisi (...) è pur sempre una psicoterapia...».*

Il documentarsi, il desiderio di conoscere direttamente la materia su cui è chiamato a giudicare, dipende dall'onestà, dall'umiltà, dallo scrupolo, dalla curiosità, dalla passione della *persona* del Giudice. Certamente non ha l'obbligo di conoscerla in tutta la sua complessità, ma potrebbe almeno leggere le poche decine di pagine di *La questione dell'analisi laica*, in cui Freud si esprime proprio su ciò su cui egli è chiamato a pronunciarsi, rivolgendosi attraverso l'artificio retorico del dialogo immaginario proprio a Lui. Questa lettura potrebbe far nascere nel Giudice dei dubbi. Egli potrebbe allora invitare l'imputato a descrivere *che cosa fa* quando pratica la psicanalisi, così da rendersi facilmente conto che la sua pratica è incommensurabile punto per punto con quella psicoterapeutica.

Scoprirebbe per esempio che la psicanalisi si fonda su propri autonomi concetti fondamentali – “pulsione”, “inconscio”, “transfert”, “coazione a ripetere”, “complesso di Edipo”, “castrazione” (per citarne solo alcuni) – completamente estranei alla psicoterapia; che non è una tecnica che ogni analista può riprodurre invariabilmente, poiché deve essere reinventata a ogni seduta; che i suoi eventuali e presunti effetti terapeutici non sono degli obiettivi cercati; che uno psicanalista non promette né di curare né di guarire, per quanto queste facoltà taumaturgiche gli siano imputate suo malgrado.

Infine, il Giudice si renderebbe conto che la psicanalisi non solo non ha nessuna finalità terapeutica, ma nessun fine o scopo presta-

bilito, già determinato in anticipo come il *suo* fine, il fine *della* psicanalisi; questo fine dev'essere infatti *scoperto dall'analizzante* in ogni singola analisi come il *suo proprio* fine particolare, diverso da quello di tutti gli altri analizzanti. L'articolo 3. di un immaginario statuto dell'Ordine degli psicanalisti, dovrebbe lasciare in bianco la voce "oggetto", perché nessuno psicanalista potrà mai sapere in anticipo il fine del suo atto<sup>3</sup>. Com'è possibile inquadrare professionalmente una pratica di cui non si può conoscere in anticipo la finalità e che sfugge così al mercato della domanda e dell'offerta?

3. «... *che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali*».

Si tenta con ciò di far rientrare la psicanalisi nel discorso medico. Eppure la psicanalisi non conosce "disturbi" da curare, solo sintomi da decifrare. Un sintomo *psicanalitico*, come tutte le formazioni dell'inconscio, è il frammento di una lingua sconosciuta – quella del desiderio inconscio – in cerca di traduzione e per nulla un "disturbo".

4. «*Ne può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica*».

Ecco un'affermazione completamente delirante. L'osservanza della *regola fondamentale* dell'analisi rende impossibile il "colloquio", perché privilegia unicamente le associazioni libere dell'analizzante, che viene escluso dal posto di *interlocutore* per essere conservato solo come *parlante* e parlante "a vanvera"<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> L'art. 3 dello statuto dell'I.P.A. recita: «Il termine "psicoanalisi" designa una teoria della struttura e della funzione della personalità e l'applicazione di questa teoria agli altri campi della conoscenza, e infine alle tecniche terapeutiche. Questo corpo di conoscenze è fondato sulle scoperte psicologiche fondamentali fatte da Sigmund Freud e deriva da esse». Ecco il commento di Moustapha Safouan: «Il carattere asettico, accademico di questa definizione, *dove scompare qualsiasi riferimento all'inconscio e al desiderio, cioè ai termini cardine dell'esperienza freudiana, salta agli occhi*». M. Safouan, *Jacques Lacan e il problema della formazione degli analisti*, tr. di P. Salvi e M. Brauer, Astrolabio, Roma 1984, pp. 30-31 (corsivi miei).

<sup>4</sup> Per una trattazione più estesa di questo punto si veda il cap. II.3. "Un delirio: il 'colloquio psicanalitico'".

L'unico momento in cui si può parlare di "colloquio" è quello che si svolge *prima* che l'analisi cominci, nei "colloqui *preliminari*".

D'altronde, la funzione di questi preliminari è di verificare se il soggetto, anche solo per un momento, è in grado di perdere il filo del suo discorso, di smarrirsi e di non esserne più il padrone<sup>5</sup>.

5. «*(La) psicanalisi rappresent(a) un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato*».

Una simile asserzione, non sostenuta da nessuna argomentazione, è puramente demagogica e vale tanto quanto la sua negativa: «*La psicanalisi non rappresenta un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie, il che non la inquadra nella professione medica, con conseguente non configurabilità del contestato reato*». Il Giudice procede per illazioni e postulati.

Ma a parte l'implicita distinzione tra malattie "vere" e malattie "false", colpisce il riferimento all'anoressia: da dove viene tanta certezza che si tratti di una "(vera) malattia"?

La prova sarebbero forse le piaghe dei corpi delle "vergini magre" in cui si può infilare il dito, il ricovero ospedaliero, l'alimentazione forzata, il pericolo di morte, tutto l'enorme apparato medico che le è stato innalzato come un santuario?

Che dire allora delle stragi perpetrate dal rifiuto dei medici di dare ascolto alle "malattie false", come l'isteria?<sup>6</sup>

Per la psicanalisi l'anoressia non è affatto una malattia, anche se la prima a desiderare ardentemente che lo sia è proprio l'anoressica, che può regnare su tutta una corte di medici, di centri specialistici, di ospedali specializzati, di cittadelle "dei disturbi del comportamento alimentare" e addirittura di "mondi" (come il "mondo dell'autismo"). Che l'anoressica decida di mangiare o digiunare, di vivere o lasciarsi morire, poco importa allo spietato analista, che si

<sup>5</sup> «Ho perso il filo di quello che stavo dicendo» è un eccellente "criterio di analizzabilità". Al paranoico non succede mai.

<sup>6</sup> Cfr. L. Israël, *L'hystérique, le sexe et le médecin*, Masson, Parigi 1976.

preoccupa solo di custodire le condizioni per «sperimentare sulla propria pelle la realtà dell'inconscio» (e non quella dell'anoressia).

Palesamente il Giudice non conosce la materia su cui è chiamato a giudicare, come implicitamente ammette quando sottolinea il «non agevole tracciato del problema di diritto attinente la configurabilità, nella specie, del contestato reato di cui all'art. 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989». Se si fosse attenuto a questa ammissione, avrebbe quanto meno pensato al *non liquet* del diritto romano: non compete a Lui (e tanto meno all'Ordine degli psicologi) decidere se la psicanalisi è una psicoterapia; il dibattito deve svolgersi altrove che in un'aula di tribunale.

Se questa sentenza stabilisse un precedente, e dunque il Giudice perseverasse ad accreditare imputazioni che non contemplano nessun altro reato che quello di esercitare la psicanalisi, allora dovremmo formarci un dubbio sul degrado del diritto, di cui il meno che si possa dire è che è atroce perché investe una realtà sociale che va ben oltre la psicanalisi.

Testo della sentenza della Corte Suprema di Cassazione<sup>1</sup>

[OMISSIS]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

1) [OMISSIS]; avverso la sentenza [OMISSIS] CORTE di APPELLO di BOLOGNA, del [OMISSIS]; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del [OMISSIS] la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO Francesco; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per: Annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili; Rigetto nel resto; Udito, per la parte civile, l'Avv. GIAM-PAOLO M.C. in sost.ne Avv. GIAMPAOLO G. che conclude per l'inammissibilità del ricorso con condanna ulteriori spese alla p.c.; Udito il difensore Avv. LUCIO LUCIA che insiste.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Sull'appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di Bologna e dalla parte civile C.M. nella qualità di pres.te pro tempore dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna avverso la sentenza del Tribunale di [OMISSIS] in data [OMISSIS] che aveva assolto [OMISSIS] dal reato di cui agli artt. 81 e 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989, artt. 1, 2 e 34 per prestazione abusiva della professione di psicologo e di psicoterapeuta, in (OMISSIS), perché il fatto non sussiste, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data [OMISSIS], in riforma del giudizio assolutorio di 1<sup>o</sup> grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 340,00 di multa, con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile.

<sup>1</sup> Nel testo della sentenza sono inseriti degli [OMISSIS] in tutti i luoghi che si sono resi necessari.

Avverso tale sentenza l'imputato [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 348 c.p. e L. n. 56 del 1989, artt. 1, 2 e 3 segnatamente riferita all'ambito ed atti tipici della professione di psicologo ed attività di psicoterapeuta. Esercizio della psicanalisi, con articolata rappresentazione delle sfere di operatività clinico-dia-gnostica di tali discipline, con ribadita sussistenza di quella relativa alla psi-canalisi, come esattamente individuata dal giudice di 1<sup>a</sup> grado;

2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, posto che l'imputato, anche alla luce di autorevoli interpretazione della materia in oggetto, poteva dirsi ragionevolmente portatore "della tranquilla convinzione di porre in essere un'attività lecita e di non esercitare abusivamente la professione di psicologo né l'attività di psicoterapeuta". Si chiedeva, in ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa del ricorrente ha ulteriormente dedotto l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancata correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità della stessa ex artt. 521, 522 e 598 c.p., non risultando essere stata contestata all'imputato la ritenuta condotta di metodo di colloquio quale terapia delle sedute e, come tale, integrante il reato contestato.

Dal canto suo la difesa della costituita parte civile Ordine Psicologi Regione Reggio-Emilia ha depositato memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. con invocata declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con condanna alle spese in favore di detta p.c., fermo restando le relative statuizioni.

Dato atto dell'apprezzabile impegno profuso dalle difese dell'imputata e della costituita parte civile nel rappresentare, secondo i rispettivi interessi, i termini del non agevole tracciato del problema di diritto attinente la configurabilità, nella specie, del contestato reato di cui all'art. 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989, va preliminarmente rilevata:

a) la comprovata decorrenza del termine massimo prescrizione alla stregua del novellato art. 157 c.p.;

b) la insussistenza di condizioni *ictu oculi* legittimanti pronuncia nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.;

c) la conseguente corretta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;

d) l'altrettanto conseguente conferma delle statuizioni attinenti interessi civili, con aggravio di ulteriori spese alla costituita p.c.

Ed invero, esclusa ogni eccepita violazione di cui all'art. 521 c.p.p. stante il tenore "di ampio raggio" della contestazione mossa alla ricorrente, va ribadito il principio di diritto già richiamato da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, 24-4-08 n. 22268, Caleffi) secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 348 c.p., l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all'inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all'interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta del ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva del ricorrente, posto che l'attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall'art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale.

Di tanto l'imputato era comprovatamente sprovvisto. Né può ritenersi che il metodo "del colloquio" non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v'è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicanalisi, rappresenti un'attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l'anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 17702 del 2004, Bordi).

Di qui l'insussistenza di condizioni legittimanti, a favore del ricorrente, declaratorie di non punibilità ex art. 129 cpv. c.p.p.

Ne consegue, intuibilmente, la corretta conferma delle statuizioni attinenti la parte civile, con condanna in favore della stessa delle ulteriori spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili e condanna l'imputata al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi Euro DUEMILA,00 oltre IVA e CPA come per legge.



## 4. Lo statuto giuridico dell'attività di psicanalista

*Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista*, scritto da Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol<sup>1</sup>, è il titolo del terzo volume della collana *Communitas* diretta da Ettore Perrella, edita da ETS.

Il libro è scritto in un linguaggio prettamente giuridico e forbito, presumibilmente una scelta degli autori, che non si rivolgono in prima istanza agli psicanalisti ma a giuristi e studiosi di giurisprudenza (e a tutti coloro che hanno a cuore un diritto non umiliato e offeso), per cercare di fugare almeno un po' il greve manto di *ignorantia juris* che avvolge la materia trattata – lo statuto giuridico dell'attività di psicanalista – e che non *excusat* le inesattezze dei giudici che hanno emesso le sentenze di condanna per “abuso di professione di psicologo o di psicoterapeuta”.

Tuttavia, il linguaggio degli Autori non sconfinava mai nel compiacimento specialistico (pure attestato da una bibliografia in gran parte inaccessibile ai profani); al contrario, al di là delle sfilze di codici,

<sup>1</sup> Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, *Lo statuto giuridico dell'attività di psicoanalista*, Presentazione di Paolo Nasini, Postfazione di Gerolamo Sirena, Edizioni ETS, Pisa 2020. P. Nasini è Giudice Referendario del TAR del Veneto. Riccardo Mazzariol è ricercatore di diritto privato abilitato alle funzioni di professore associato presso il Dipartimento di Diritto Privato dell'Università di Padova, presso cui svolge attività di docenza. Roberto Cheloni è membro del CRPE (Compagnie pour la Renaissance de la psychanalyse en Europe), nonché dell'Istituto di Ricerca Scientifica “Sigmund Freud”. Gerolamo Sirena è membro ed attualmente vicepresidente della Comunità Internazionale di Psicoanalisi.

Per le citazioni mi riferirò genericamente agli Autori o all'Autore, senza ulteriori specificazioni, tenendo presente che la “Presentazione” di P. Nasini copre le pp. 5-7; il Capitolo primo: “Psicoanalisi e psicoterapia: una distinzione recente”, scritto congiuntamente da R. Cheloni e R. Mazzariol, copre le pp. 11-23; il Capitolo secondo, “L'attività di psicoanalista e i profili del diritto penale”, scritto da R. Cheloni, copre le pp. 25-51; il Capitolo terzo, “L'attività di psicoanalista e i profili del diritto civile”, scritto da R. Mazzariol, copre le pp. 53-104; la Postfazione, “Laicità e liceità”, scritta da G. Sirena, copre le pp. 105-115.

articoli e commi citati, indispensabili testimoni della perizia del loro lavoro, essi sono mossi dalla passione per la psicanalisi e su quanto la rende un' *arte liberale*, come tale completamente estranea alle “professioni protette” in cui si è preteso includerla “di diritto”.

L'auspicio, invocato come una certezza (non senza una certa imprudenza<sup>2</sup>) è che, a partire dalle tesi proposte, suffragate da una rigorosa documentazione «costata anni di studi giuridici» (p. 106), questo libro si erga d'ora in poi a bastione contro cui si infrangeranno tutte le pretese imputazioni per “abuso di professione psicologico-psicoterapeutica” a carico degli psicanalisti che si limitano a esercitare la loro attività senza millantarsi in nessun caso psicologi-psicoterapeuti:

Il discorso sin qui svolto conduce dunque a un'unica e, a questo punto, necessitata conclusione: non incorre nelle sanzioni civili e penali previste per l'esercizio abusivo della professione quel soggetto che svolge l'attività psicoanalitica senza avere ottenuto la previa iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti o senza essere iscritto nell'albo degli psicologi (p. 102)<sup>3</sup>.

Il lungo *détour* con cui si è giunti a questa conclusione – a distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 56 del 1989 (“legge Ossicini”, dal nome del suo promotore), e dopo numerose sentenze di condanna – lascia trasparire un umorismo che non

<sup>2</sup> Gli Autori si illudono forse – in un “ambiente” come quello attuale, «se non ostile, invischiato nelle pastoie di un apparato succube dei propri stessi marcheggini autoreferenziali» (p. 106) – che lo sbandierare il loro libro sotto il naso del giudice di turno comporti *ipso facto* che egli lo legga e addirittura ne tenga conto, incrinando qualche sua certezza? La strada è certamente un'altra, quella di un confronto e di un dibattito che non può svolgersi in un'aula di tribunale, dove i giochi sono fatti ancora prima di cominciare, ma per riuscirci bisogna prima ricucire lo strappo tra la psicanalisi e la *Kultur*.

<sup>3</sup> È opportuno aggiungere questa precisazione dell'Autore, sensibile alle presunte virtù (meno teologali che catechistiche) di una formazione I.P.A. che attesterebbe la “serietà e responsabilità” dell'“analista medio” ivi formatosi: «Si dirà di più: sotto questo specifico profilo, a nulla rileverà nemmeno l'assenza di un serio e accreditato percorso di formazione in un ente riconosciuto a livello internazionale, preferibilmente facente parte dell' *International Psychoanalytical Association*». (*Ibid.*)

è sfuggito agli Autori, dato che la “legge Ossicini” non dice altro; al punto che lo psicanalista accusato di abuso di professione potrebbe, senza alcuna ironia, citare la *stessa* “legge Ossicini” con cui lo si accusa a prova della sua non imputabilità.

È proprio quel che è accaduto almeno in un caso:

D'altronde la giurisprudenza di merito aveva ampiamente discusso la portata delle “derivazioni” psicoterapiche del modello analitico: una sentenza, benché resa dal Giudice di Pace di Fidenza [sentenza del 7 dicembre 2000], è perspicua su tal punto nell'osservare che «nella legge 18.2.1989 n. 56 non è menzionata la psicoanalisi... e che la psicoanalisi sia una forma di psicoterapia non è detto in alcuna legge vigente. Occorrono norme giuridiche che qualifichino un'attività professionale... la psicoanalisi non è tra queste» (pp. 34-35).

La *vexata quaestio* è, da sempre, la stessa: la differenza fra la psicanalisi e le psicoterapie. Gli Autori – e qui ho molto apprezzato il loro radicalismo – hanno avuto il coraggio di andare al *nocciolo* di questa differenza, che, come si usa dire, “taglia la testa al toro”: *la psicanalisi non è una cura*; in quanto tale, non può essere iscritta in qualsivoglia professione sanitaria o para-sanitaria, poiché l'atto psicanalitico non ha nulla a che fare con un atto medico:

L'attività psicoanalitica, rispetto a queste ultime [*scil.*: *le psicoterapie*], è definibile come teoria dell'inconscio, volta all'indagine di quei fenomeni dell'elaborazione mentale che risiedono al di fuori della sfera della coscienza attraverso l'analisi delle associazioni libere, degli atti mancati e dei sogni del paziente. *Nessun intento strettamente terapeutico o direttamente curativo è proprio di questa disciplina* [*scil.*: la psicanalisi]: *non vi è alcun comando o influenzamento da parte del professionista<sup>4</sup>, né alcuna diagnosi e tantomeno*

<sup>4</sup> La terminologia degli Autori (a prescindere da quella rigorosa di ordine giuridico) risente del peccato di gioventù della psicanalisi: un *lexicon* vacillante e compromissorio (forgiato su quello della medicina). La psicanalisi, nel modo più assoluto, non è una “professione” e l'analista non è un “professionista”, come Freud stesso aveva a suo tempo osservato, parlando del professionismo come l'ultima delle maschere, e la più pericolosa di tutte, della resistenza alla psicanalisi. Ecco una grossa complicazione: quale statuto giuridico dare a una “attività” che non ha e non può avere nessuna finalità determinata e che non è inscrivibile in una categoria professionale?

*la proposta di modelli comportamentali. [...] Quell'intento propriamente curativo, tipico di ogni terapia, manca del tutto. (p. 93, corsivi miei)*

E ancora, viene ribadito che:

*[...] l'obiettivo della pratica analitica è lo studio dell'inconscio e dei suoi processi che, solo di riflesso, può avere effetti curativi. Non vi è alcuna prescrizione terapeutica al cliente da parte dello psicoanalista, né alcun intento curativo: la tutela del diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se non in modo secondario, riflesso e marginale, tale da non giustificare la previsione di una riserva di attività.*

*[...] Risulta perciò avvalorata la conclusione secondo cui la c.d. Ossicini non regola la pratica analitica, la quale deve ritenersi liberamente esercitabile in conformità ai principi e alla normativa esistenti in materia.*

*[...] in quanto professione non organizzata in ordini, quella analitica non è destinataria di riserve di attività, né è sottoposta a un sistema di controlli, preventivi e successivi, ma consiste in un'attività libera, sottoposta al normale regime civilistico di lavoro autonomo o di impresa (p. 101, corsivi miei).*

Se ciò è ormai per me, dopo cinque lustri di pratica, ineccepibile, confesso di non avere mai trovato finora un'affermazione così perentoria da parte di un analista (tranne nel caso di Sias); pertanto mi sia consentito questa piccola provocazione agli Autori: *Andate a raccontarlo agli psicanalisti: vi troverete di fronte a un'insormontabile levata di scudi!*

Della completa mancanza di ogni intento curativo della psicanalisi, sono proprio gli stessi analisti a non volerne sapere niente.

Non è un caso, allora, se quello dei due Autori che ha osato affermarlo senza mezzi termini, non è psicanalista; come a dire che *proprio per questo* è stato capace di vedere la trave confitta nell'occhio dello psicanalista, che continua a rimanere cieco sul punto in questione, l'unico veramente *tranchant*: è o non è una cura?

Perché se lo è, anche solo in quanto “beneficio secondario”, allora, quali che siano le “differenze” che si possono vantare, la “cura analitica” rientra nella (psico)terapia, e dunque nell'intento medico.

E qui segnalo la grande omissione del libro, omissione forse voluta per non complicare un'opera che dichiara apertamente (è il suo merito) il suo confine e il suo fine:

L'attività psicoanalitica non rientra tra le attività per le quali è necessaria una speciale abilitazione o il superamento di un esame di Stato<sup>5</sup>. La professione dello psicoanalista è sottoposta all'ordinario regime civilistico di lavoro autonomo, in forma individuale o associata. (quarta di copertina)

L'omissione consiste nell'evitare di domandarsi come mai, *allora*, quasi tutti gli psicanalisti abbiano aderito di propria sponte alla "legge Ossicini", senza che nessuno li obbligasse, poiché, dichiaratamente, la legge non era fatta per loro (come mostrano gli atti, consultabili, della sua lunga elaborazione).

Ora, bisogna pur dire che il motivo di questa "pousse à la loi" non si limita a essere "troppo umano": paura di denunce, di perdere convenienze e vantaggi, ricerca della rispettabilità professionale, timore di perdere la clientela, soprattutto la "rete" degli invii da parte dei medici, di non poter più esercitare in enti pubblici, e quant'altro. Il motivo deve essere ricercato nell'*autorizzarsi da sé* all'esercizio della psicanalisi (con ciò che comporta tutto il peso del transfert, da reggere in solitudine e completamente esposti); motivo che può continuare a non essere interrogato se all'analisi si continua a dare il sembiante di una cura. Come dice Guy Le Gaufey: «Basterebbe infatti che tutta la complessa faccenda chiamata "psicanalisi" si presentasse come una cura ben definita perché tutto, come per magia, vada perfettamente a posto»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Come è noto, e come osservano gli Autori, la formazione dello psicanalista, tra analisi personale, supervisione, analisi di controllo presso un altro analista, produzione teorica, attività seminariale ecc., richiede generalmente "vent'anni", ma in effetti è "infinita". Il che, d'altronde, non costituisce minimamente un "curriculum" probatorio che autorizzi o garantisca il proprio "essere psicanalista", che continua a rimanere per definizione indefinito, e dunque non suscumbibile in nessuna categoria professionale.

<sup>6</sup> Guy Le Gaufey, *Anatomie de la troisième personne*, E.P.E.L., Paris 1998, p. 219 [trad. it. di M. Manghi, *Appartenere a sé stessi. Anatomia della terza persona*, Polimnia Digital Editions, Sacile 2018, p. 160].

Ma non è questo il luogo per proseguire su questa strada. Meglio proseguire su quella degli Autori, lodandone alcuni folgoranti *loci*.

Vale la pena [...] di spendere qualche parola ulteriore nell'analisi dell'art. 348 c.p., il cespite da cui promanano le sentenze, alcune delle quali paiono forse "ispirate" dalle argomentazioni di alcuni Ordini professionali degli psicologi, che confondono psicoanalisi con psicoterapia, ponendole su un piano indistinto.

La tesi più vulgata relativa a una norma in bianco come l'art. 348 c.p. è questa: la disciplina amministrativa della professione di psicoterapeuta funge unicamente quale criterio atto a determinare il concreto abuso, ma non contribuisce a forgiare il tipo di reato. (p. 35)

[...] la norma penale indica soltanto la sanzione per il comportamento ritenuto illecito e l'integrazione totale del precetto viene affidata all'esecutivo. *Saremmo innanzi a una completa dimissione dei poteri propri del Parlamento* (eo ipso: *illegittima*). (p. 36, cors. miei)

In tal senso, la legge 56/89 si configura come esempio di degenerazione antiggiuridica del diritto (la locuzione è mia), per cui: «L'abusività, è dunque chiaro, diviene elemento normativo della fattispecie» (p. 38).

Aperta e difficile diviene pertanto la verifica del carattere abusivo di singole professioni, soprattutto [...] laddove «*la normativa che, richiedendo la speciale abilitazione, fissa i confini delle competenze professionali, non abbia a indicare con la necessaria sufficiente chiarezza gli specifici atti e/o le specifiche attività che possono dirsi autenticamente tipici, propri della professione di volta in volta in causa*» (p. 39, la citazione di Mario Romano è tutta in corsivo).

Giungiamo così alla scabrosa questione della definizione di "atto tipico", nella fattispecie della professione di psicologo-psicoterapeuta. Non si tratta solamente del fatto che «dal punto di vista processuale, tra le recenti professioni protette, quella dello psicoterapeuta patisce i limiti di un *indebito impossessamento* [...] di un territorio professionale vastissimo»; infatti, l'atto tipico di questa professione, nelle intenzioni di alcuni autorevoli dirigenti degli Ordini degli psicologi, è talmente esteso e indeterminato da coincidere con gli atti in capo all'intera psicologia umana, come: interpretare i sogni, colloquiare, giudicare, ricercare il proprio benessere.

L'Autore, con grande sottigliezza, prendendo l'autorevole Mario Romano come guida, esplicita ciò che spinge gli Ordini degli psicologi a incitare alla delazione, a braccare l'"abusivo", a "monitorare" ossessivamente le Pagine gialle, a istituire "Sportelli di Consulenza Legale Gratuita per Vittime di Abuso di Professione Psicologica", a festeggiare le sentenze di condanna, a costituirsi sistematicamente parte civile nei processi. Poiché a sfuggire non è solo la natura del *reato* (come visto), ma perfino l'individuazione del *danno* concreto, trattandosi palesemente di incriminazioni che non ledono in alcun modo gli interessi o l'immagine degli Ordini, che si sono ormai assicurati l'intero mercato "psico".

In effetti, tanto rancore e accanimento, del tutto ingiustificato riguardo a quel danno patrimoniale di mercato che giustifica e fissa un limite al "protezionismo" giuridico di un Ordine professionale, è spiegabile solo avventurandosi in quella che definirei una "mistica del diritto", per cui l'"abuso" non produce un danno concreto, materiale, ma si configura come un' *Offesa morale* all'esistenza stessa della categoria, che può sostenersi – data la sua inconsistenza teorica pratica ed etica – solo attraverso un regime di Terrore, a cui purtroppo gli psicanalisti hanno creduto e ceduto, forse proprio perché l'inconscio soccombe ai regimi dittatoriali del super-io.

Attraverso il tempo la dottrina più attenta non si è stancata di ribadire che soggetto passivo dell'art. 348 c.p. è soltanto la Pubblica Amministrazione, quale titolare dell'interesse offeso dal reato; e indica vieppiù con forza (avverso la tendenza giurisprudenziale ad ammettere la costituzione di parte civile di ordini ed associazioni professionali) la presenza di un preciso limite, costituito da un "concreto danno", di natura patrimoniale (o meno), «*ulteriore e diversificato rispetto al pregiudizio di un mero interesse ideologico, o genericamente "morale" di categoria*». (p. 41, cors. dell'Aut.; la loc. cit. è di M. Romano.)<sup>7</sup>

<sup>7</sup> A p. 43 l'Autore, citando da un suo precedente saggio, precisa opportunamente: «*E si rammenti che, per la dottrina penalistica, il carattere generico di un Bene trascendente non ha rilevanza... Per chiarire: è assurdo domandarsi se un bene incorporale è stato leso o messo in pericolo*». (cors. dell'Autore.)